



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 17/12/2003

N. 306

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO E TRANSAZIONE CON LA SOC. COOP. SPERANZA PROLETARIA A R.L. PER LA DEFINIZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA DETTA COOPERATIVA AL COMUNE DI ISCHIA PER IL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO DEI FONDI DI MAZZELLA ANNA. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA STESSA.

L'anno duemilatre , addì diciassette , del mese di dicembre, alle ore 13,30, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO		X
DE VANNA MARIAROSARIA		X
AMALFITANO MARIO		X

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA la proposta del Responsabile della 2^a Area del Settore Amministrativo;
PREMESSO che:

- Con delibera di C.C. n. 245 del 26.4.1979, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Ischia assegnava in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 51 della legge 22.10.1971 n. 865, l'area necessaria per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia di tipo economico e popolare in località Campagnano alla Cooperativa Speranza Proletaria s.r.l. con sede in Ischia alla via Leonardo Mazzella n. 106, delegando quest'ultima, ai sensi dell'art.60 della legge 865/71, ad effettuare, in nome e per conto del Comune, la procedura espropriativa e di occupazione di urgenza delle aree assegnate;
- In data 01.08.1979 veniva stipulata apposita convenzione rep. n. 2162, approvata dal Co.Re.Co. nella seduta del 06.09.1979, verbale n. 146, registrata in Ischia in data 01.10.1979 al n. 2076, Mod.I, Vol.173, tra il Comune di Ischia e la predetta Cooperativa

per la concessione in diritto di superficie per la durata di novantanove anni, rinnovabile, delle aree assegnate con la menzionata delibera;

- In data 26.03.1984 veniva stipulato tra il Comune e la Cooperativa Speranza Proletaria s.r.l. atto rep. n. 3150 integrativo, aggiuntivo e di rettifica della precedente convenzione rep. n. 2162 approvato dal Co.Re.Co. nella seduta del 12.04.1984, verb. n. 69 e registrato in Ischia il 20.04.1984 con il n. 944, Mod.I^A, Vol. 184, con il quale si procedeva alla ricognizione dei suoli assegnati in diritto di superficie alla predetta Cooperativa;
- Con decreto sindacale n. 351 del 30.11.1981 il Consorzio CO.C.E.R. nell'interesse della Cooperativa Speranza Proletaria s.r.l. ad esso consorziato, veniva autorizzato ad occupare temporaneamente, in via d'urgenza, gli immobili di proprietà delle ditte riportate nel piano particellare allegato allo stesso;
- Con decreto sindacale n. 96 del 29.03.1982 venivano determinate le indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte interessate per l'espropriazione delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere, tra cui quella spettante alla sig.ra Mazzella Anna, fissata in £. 2.691.000, decreto comunicato alla stessa con nota prot. n. 5425 del 29.3.1982;
- Con decreto sindacale n. 854 del 14.12.1984, veniva prorogata l'occupazione al 22.12.1996;
- La Cooperativa Speranza Proletaria, a seguito di ordine disposto con provvedimento sindacale n. 737 del 25.11.1986, provvedeva al deposito presso la competente Sezione della Cassa DD.PP., tra l'altro, della somma di lire 3.159.690 in favore della ditta Mazzella Anna a titolo di indennità di espropriazione, giusta quietanza n. 1626 del 28.11.1986;
- Con decreto sindacale n. 781 del 17.12.1986 veniva pronunziata l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Ischia, tra l'altro, dell'area di mq. 386 frutteto e casotto cisterna sita in Ischia, riportato nel catasto terreni di detto Comune al fl. 14, partita 7369 in ditta Mazzella Anna particella ex 609/b definitiva 1886,;
- Con atto notificato il 23.5.1984 la sig.ra Mazzella Anna citava il Comune di Ischia, il CO.C.E.R. e la Cooperativa Speranza Proletaria innanzi al Tribunale di Napoli, il quale con sentenza n. 8051/94 dei 25.2/30.11.1994 dichiarava inammissibili le domande nei confronti del Consorzio CO.C.E.R. e della Cooperativa Speranza Proletaria, rigettava la domanda riconvenzionale della cooperativa Speranza Proletaria ed accoglieva per quanto di ragione la domanda dell'attrice nei confronti del Comune di Ischia condannando lo stesso a restituire alla sig.ra Mazzella Anna il terreno di sua proprietà di mq. 367 + mq.41 in contrada Campagnano di Ischia, in catasto al fol 14, particella 609;al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di lire 11.917.500 con gli interessi legali, sulla minor somma di lire 3.917.500 con decorrenza dal 22.12.86 e al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio tra l'attrice ed il Comune di Ischia, liquidate in complessive lire 2.284.500;
- A seguito di appello proposto dal Comune avverso la predetta sentenza, la Corte di Appello di Napoli I^A Sez. Civ. con sentenza n. 1322/98 dei 15.5/3.6.1998 -definitivamente pronunziando sull'appello principale e quelli incidentali- in totale riforma della sentenza impugnata n. 8051/94 condannava il Comune di Ischia:
 - a) al pagamento a favore di Mazzella Anna, a titolo di risarcimento danni per l'irreversibile trasformazione di mq. 41 del proprio fondo, della somma di L. 2.409.471, oltre interessi legali su L. 1.668.956 dall'1.7.1989 all'effettivo soddisfo;
 - b) al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione di mq. 367 del fondo di proprietà di Mazzella Anna, dell'ulteriore somma di L. 17.914.185, oltre interessi legali dal 22.12.1986 all'effettivo versamento;
 - c) dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- Con delibera di C.C. n. 44 del 03.10.2000 esecutiva ai sensi di legge, il credito in questione veniva riconosciuto quale debito fuori bilancio;

- Con determina dirigenziale n. 1294 del 28.11.2000, veniva disposto la liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di lire 42.100.847 (34.349.697 + 7.751.150 per ritenuta del 20%) in favore della sig.ra Mazzella Anna;

- Gli importi come sopra liquidati sono stati regolarmente versati come da atti;

- Con delibera n. 286 del 26.09.2000, esecutiva, la Giunta Comunale incaricava l'avv. Marco Bisegno di procedere al recupero di quanto dovuto da parte della Cooperativa;

- La Società Cooperativa "SPERANZA PROLETARIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.", si è resa disponibile al pagamento, in via transattiva ed a saldo tacito e definitivo di ogni spettanza, della somma richiesta pari ad Euro 21.743,27 (Ventunomilasettecentoquarantatreeurovirgolaventisettecentesimi) da versarsi contestualmente alla firma del presente atto;

LETTO il parere dell'avv. Marco Bisegno acquisito al protocollo generale il 13.11.2003 al n. 26717, con il quale evidenzia che l'atto di accordo transattivo de quo "può rappresentare una soluzione conveniente per il Comune. Con tale accordo, infatti, l'Ente recupererebbe l'intera somma corrisposta alla sig.ra Mazzella Anna, dovendo rinunciare unicamente a richiedere gli interessi e rivalutazione delle somme a far data dal giorno del pagamento effettuato (fine anno 2000); e ciò considerato che nel novembre 2002 la cooperativa aveva già significato la volontà di accettare la transazione".

CONSIDERATO che lo stesso legale all'esito del parere ha rappresentato che la mancata sottoscrizione della transazione potrebbe determinare "ulteriori lungaggini per la risoluzione della vicenda nonché ulteriori esborsi economici per l'Ente, almeno iniziali, a fronte di un risultato che, pur ritenendo sussistere, come già detto, gli elementi giuridici per un esito positivo", senza la garanzia di una soluzione migliore più conveniente di quella conseguibile da subito con l'accordo transattivo;

RITENUTO, quindi, interesse dell'Ente pervenire a transazione con la Cooperativa, stante la necessità per l'Ente di recuperare dette somme;

VISTO lo schema dell'atto transattivo predisposto dall'Ufficio riportante tutte le condizioni e modalità dell'accordo sottoscritto per accettazione dal sig. Marti Luigi Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Speranza Proletaria che si allega sub A) alla presente delibera e che con la presente si approva;

RITENUTO, infine, di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico a sottoscrivere detto atto di accordo e transazione, in rappresentanza dell'Ente;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

- 1) di approvare lo schema di atto di accordo e transazione firmato per accettazione dal Presidente della Società Cooperativa Speranza Proletaria a r.l. formato da n. cinque articoli, che si allega alla presente delibera sub A), per la definizione delle somme dovute dalla detta Cooperativa al Comune di Ischia per il procedimento espropriativo dei fondi della sig.ra Mazzella Anna, concessi alla stessa Cooperativa in superficie giusta delibera di C.C. n. 245/79 e successiva convenzione dell'1.8.1979 rep. n. 2162 e definitivamente determinati con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1322/98;
- 2) di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico a sottoscrivere il predetto atto di accordo e transazione con la Soc. Cooperativa Speranza Proletaria a r.l., in rappresentanza dell'Ente;
- 3) di dare atto che la somma di €. 21743,27 sarà iscritta nel bilancio esercizio 2003 nella parte I^a Entrate al cap. 443 "Rimborsi da Cooperative per espropri" – Tit. 3 – Cat. 5 – Risorsa 4500;

- 4) di allegare il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.
- 5) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000, con separata votazione.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima

- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
